

OSSERVATORIO ITALIANO

Appendice

a cura di *Paolo Bonetti*

Leggi, regolamenti e decreti statali

4.

Legge 24.12.2012 n. 228¹

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)

(omissis)

388. È fissato al 30.6.2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.

(omissis)

Tabella 2 (art. 1, co. 388)

(omissis)

Art. 17, co. 4 *quater*, del d.l. 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 4.4.2012, n. 35.²

1. Pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2012 - S. O. n. 212.

2. La l. 228/2012 (legge di stabilità), all'art. 1, co. 388, rinvia al 30.6.2013 la possibilità per i cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni anche nell'ambito dei procedimenti regolati dalla disciplina sulla immigrazione e di quelli relativi alla cittadinanza, come era stato previsto dall'art. 17 co. 4 *quater* della l. n. 35/2012, di conversione in legge del d.l. 5/2012. Restano pertanto in vigore, immutati, l'art. 3, co. 2 del d.p.r. 445/2000 e l'art. 2, co. 1 del d.p.r. 394/1999 e successive modificazioni.

5.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10.10.2012 n. 214³
Regolamento di attuazione dell'art. 2, co. 3, della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata non superiore a novanta giorni (12G0233)**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'art. 17, co. 3, della l. 23.8.1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; vista la l. 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; visto l'art. 2 della l. 7.8.1990, n. 241 e, in particolare, i co. 3 e 4, che disciplinano le modalità di individuazione dei termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; visto il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 11, relativo ai compiti ed alle funzioni delle prefetture - UTG, e gli artt. 14 e 15, relativi alle attribuzioni ed all'ordinamento del Ministero dell'interno; visto il d.p.r. 7.9.2001, n. 398, e successive modificazioni, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno; visto il decreto del Ministro dell'interno 2.2.1993, n. 284, e successive modificazioni, con il quale, in attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7.8.1990, n. 241, sono stati individuati i termini per la conclusione dei procedimenti imputati alla competenza dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno.

Ritenuto di dover procedere all'emanazione dei regolamenti che definiscono i termini massimi di durata dei procedimenti di competenza del Ministero dell'interno.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, co. 2, della l. 7.8.1990, n. 241, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge.

Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno.

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 5.7.2012.

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero dell'interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.

3. Pubblicato in G.U. n. 287 del 10.12.2012.

2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro dell'interno 2.2.1993, n. 284.

Art. 2 Modalità di pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Monti

Il Ministro dell'interno: Cancellieri

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione: Patroni Griffi

Allegato - Procedimenti con termine fino a 90 gg.

(omissis)

Direzione centrale delle politiche dell'immigrazione e dell'asilo

Prefettura

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Nulla osta all'ingresso per volontariato	Art. 27 <i>bis</i> TU n. 286/98	40 gg.
Nulla osta per ricerca scientifica	Art. 27 <i>ter</i> TU n. 286/98	40 gg.

Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine
Pagamento di sussidi per cittadini europei indigenti alle stesse condizioni previste per l'assistenza dei cittadini italiani	Convenzione europea di assistenza sociale dell'11.2.1953 (ratificata con legge 7.2.1958 n. 385) Carta sociale europea ratificata con legge 3.7.1965 n. 929; d.p.r. 15.1.1972 n. 9	90 gg.

Prefettura

<u>Tipo di provvedimento</u>	<u>Fonte normativa</u>	<u>Termine</u>
Pagamento dei contributi destinati all'accoglienza degli stranieri richiedenti asilo privi di mezzi di sussistenza e per i quali non sono disponibili posti nel sistema SPRAR e pagamento dei mezzi di trasporto	d.lgs. 30.5.2005, n. 140	30 gg.

6.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Rep. Atti del 20.12.2012 n. 2557CSR

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28.8.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome"

La Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nella odierna seduta del 20.12.2012:

vista la delega a presiedere l'odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea;

Visti gli artt. 2, co. 2, lett. b) e 4, co. 1 del d.lgs. 28.8.1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

vista la lettera pervenuta in data 17.12.2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento di un Accordo in questa Conferenza, il documento recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome" che, in data 18 dicembre u.s. è stato diramato alle Regioni e Province autonome;

vista la nota in pari data con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole;

acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

Sancisce l'Accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

Considerati:

- il d.lgs. 25.7.1998, n. 286, recante “testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni;
- il d.lgs. 19.11.2007, n. 251, recante “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;
- il d.lgs. 6.2.2007, n. 30 di “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”;
- il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.4.2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
- il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.9.2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistema di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati;
- il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.11.2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di Paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità;
- il d.p.r. 31.8.1999, n. 394, recante “regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, co. 6, del d.lgs. 25.7.1998, n. 286” e successive modificazioni;
- la circolare del Ministero della sanità 24.3.2000 n. 5, con la quale sono state fornite indicazioni applicative del menzionato d.lgs. 25.7.1998, n. 286;
- l’art. 1 del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, che garantisce la salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività;
- il d.p.c.m. 29.11.2001 e successive modificazioni, recante: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni;
- le risultanze dei lavori del Tavolo interregionale “Immigrati e servizi sanitari”, istituito nell’ambito del progetto “Promozione della salute della popolazione immigrata”, promosso dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie del Ministero della salute, la cui realizzazione è stata affidata alla Regione Marche nell’anno 2007;
- l’indagine nazionale sulla salute della popolazione immigrata, realizzata dal suddetto Tavolo e pubblicata nel marzo 2008, con la quale è stato valutato il grado

Appendice di Osservatorio italiano

di adesione delle regioni alla normativa nazionale e, in particolare, a quanto previsto dal citato d.p.r. n. 394 del 1999, che demanda alle Regioni stesse l'implementazione delle modalità più opportune per garantire le cure essenziali e continuative alla popolazione immigrata;

- il documento elaborato dal suddetto Tavolo, recante: "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano", trasmesso dal Ministro della salute al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota del 12.10.2012;

- la nota del 13.12.2012, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha comunicato al Ministro della salute di condividerne i contenuti, affinché lo stesso fosse oggetto di Accordo in questa Conferenza;

- che sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata;

- che è necessario individuare, nei confronti di tale categoria di popolazione, le iniziative più efficaci da realizzare per garantire una maggiore uniformità, nelle Regioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui livelli essenziali di assistenza;

- che è opportuno raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative nazionali e regionali relative all'assistenza sanitaria agli immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari;

si conviene

sul documento recante "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome", Allegato *sub* A), parte integrante del presente atto.

Alle attività previste dal presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il segretario: Siniscalchi

Il Presidente: D'Andrea

Allegato A⁴

Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome

(omissis)

4. Il testo dell'accordo, con l'allegato contenente le indicazioni, è reperibile al link http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038879_255%20csr%20-%205%20quater.pdf oppure al link

<http://www.trovanorme.salute.gov.it/renderNorsanPdf?anno=0&codLeg=44785&parte=1%20&serie=>

Segnalazioni

Nell'ultima parte del 2012 sono state approvate le leggi di esecuzione di numerose **Intese tra lo Stato e le Confessioni religiose diverse dalla cattolica**, ai sensi dell'art. 8 Cost., tra cui quelle con i buddisti, gli induisti e con varie confessioni cristiane ortodosse.

Ancora non è stata approvata la legge di esecuzione dell'Intesa firmata il 4.4.2007 tra il Governo e la Confessione cristiana dei Testimoni di Geova, né sono state avviate trattative con i diversi soggetti rappresentativi dell'Islam in Italia.

Ad oggi sono dunque in vigore intese tra lo Stato e le seguenti confessioni religiose (si indicano anche leggi di approvazione delle intese o delle loro modifiche):

- **Tavola Valdese** (legge 11.8.1984, n. 449, legge 5.10.1993, n. 409, legge n. 68/2009);
- **Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno** (legge 22.11.1988, n. 516, legge 20.12.1996, n. 637 e legge n. 67/2009);
- **Assemblee di Dio in Italia (ADI)** (legge 22.11.1988, n. 517);
- **Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI)** (legge 8.3.1989, n. 101, e legge 20.12.1996, n. 638);
- **Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)** (legge 12.4.1995, n. 116, modificata con legge 4.4.2012 n. 34);
- **Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)** (legge 29.11.1995, n. 520);
- **Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale** (legge 30.7.2012, n. 126);
- **Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni** (legge 30.07.2012, n. 127);
- **Chiesa Apostolica in Italia** (legge 30.7.2012, n. 128);
- **Unione Buddista italiana (UBI)** (legge 31.12.2012, n. 245);
- **Unione induista italiana Sanatana Dharma Samgha** (legge 31.12.2012, n. 246)